



Decreto Dirigenziale n. 508 del 28/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "TAGLIO DEL BOSCO CEDUO DI CASTAGNO FG. 16 P.LLA 59" DA REALIZZARSI ALLA LOC. INCORONATA DEL COMUNE DI MONTORO SUPERIORE (AV) PROPOSTO DALLA SIG.RA ANSALONE ANTONIETTA - CUP 6844.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito allo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R. n. 439 del 15/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 670532 del 30/09/2013, la Sig.ra Ansalone Antonietta, residente a Napoli alla Via Cuoco n. 5, ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al *"Taglio del bosco ceduo di castagno Fg. 16 p.la 59"* da realizzarsi alla loc. Incoronata del Comune di Montoro Superiore (AV);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Magliocca – Rinaldi – Cunti appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 12.02.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di escluderlo dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata a patto che si pongano in essere non solo le prescrizioni riportate nell'atto autorizzativo della Comunità Montana Irno Solofrana n. 3220 del 29/08/2013, ma anche quelle di seguito riportate:
- a.1 è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica di interesse comunitario e prioritario;
 - a.2 si adegui la durata delle attività selvicolturali e di raccolta di legname in modo da evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie di animali sensibili, in particolare la nidificazione primaverile e la riproduzione degli uccelli tipici dell'ambiente boschivo;
 - a.3 nel corso delle varie fasi di utilizzazione della particella boschiva (taglio, allestimento, concentramento, ripulitura della tagliata ed esbosco) si presti particolare attenzione nell'evitare danni al suolo, alla flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna ed a quelle specie considerate elementi di interesse naturalistico nell'associazione forestale di interesse comunitario;
 - a.4 in sede di esecuzione si provveda ad individuare preliminarmente il letto di caduta dei soggetti da abbattere in modo da non aumentare il numero dei sottocavalli ;
 - a.5 nel corso dell'utilizzazione si provveda a rilasciare un congruo numero di alberi maturi, morti o deperenti, cavi e quelli oggetto di nidificazioni e di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti morfologicamente caratteristici quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - a.6 analogamente durante l'utilizzazione si adoperino comportamenti che assicurino la protezione di biotopi particolarmente significativi presenti, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi .
 - a.7 nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si valuti l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata") in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici;
 - a.8 per evitare l'emissione o la distribuzione di sostanze inquinanti, nell'aria, in acqua e sul suolo, si programmi un controllo quotidiano ed un monitoraggio periodico relativamente alla manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici previsti per le utilizzazioni e si provveda allo smaltimento dei rifiuti inquinanti e non nel rispetto della normativa vigente;
 - a.9 le squadre di operai impegnate nella varie fasi dell'utilizzazione boschiva avranno cura di provvedere alla raccolta e all'allontanamento dei rifiuti derivanti dalla presenza antropica;
- b. che la Sig.ra Ansalone Antonietta ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 16/09/2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R.C. n. 324/2010;

- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 406/2011 (e ss.mm.ii.);
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R.C. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Magliocca – Rinaldi – Cunti, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 12.02.2014, il progetto "Taglio del bosco ceduo di castagno Fg. 16 p.lla 59" da realizzarsi alla loc. Incoronata del Comune di Montoro Superiore (AV), proposto dalla Sig.ra Ansalone Antonietta, residente a Napoli alla Via Cuoco n. 5 - a patto che si pongano in essere non solo le prescrizioni riportate nell'atto autorizzativo della Comunità Montana Irno Solofrana n. 3220 del 29/08/2013, ma anche quelle di seguito riportate:
 - 1.1 è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica di interesse comunitario e prioritario;
 - 1.2 si adegui la durata delle attività selvicolturali e di raccolta di legname in modo da evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie di animali sensibili, in particolare la nidificazione primaverile e la riproduzione degli uccelli tipici dell'ambiente boschivo;
 - 1.3 nel corso delle varie fasi di utilizzazione della particella boschiva (taglio, allestimento, concentramento, ripulitura della tagliata ed esbosco) si presti particolare attenzione nell'evitare danni al suolo, alla flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna ed a quelle specie considerate elementi di interesse naturalistico nell'associazione forestale di interesse comunitario;
 - 1.4 in sede di esecuzione si provveda ad individuare preliminarmente il letto di caduta dei soggetti da abbattere in modo da non aumentare il numero dei sottocavalli ;
 - 1.5 nel corso dell'utilizzazione si provveda a rilasciare un congruo numero di alberi maturi, morti o deperenti, cavi e quelli oggetto di nidificazioni e di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti morfologicamente caratteristici quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - 1.6 analogamente durante l'utilizzazione si adoperino comportamenti che assicurino la protezione di biotopi particolarmente significativi presenti, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi .
 - 1.7 nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si valuti l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata") in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici;
 - 1.8 per evitare l'emissione o la distribuzione di sostanze inquinanti, nell'aria, in acqua e sul suolo, si programmi un controllo quotidiano ed un monitoraggio periodico relativamente alla manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici previsti per le utilizzazioni e si provveda allo smaltimento dei rifiuti inquinanti e non nel rispetto della normativa vigente;
 - 1.9 le squadre di operai impegnate nella varie fasi dell'utilizzazione boschiva avranno cura di provvedere alla raccolta e all'allontanamento dei rifiuti derivanti dalla presenza antropica;
2. Che l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la

congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. Di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*;
4. Di trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Dott. Michele Palmieri